

**Visite fiscali 2018 orari malattia per dipendenti privati, pubblici, docenti, insegnanti, aziende private, militari, carabinieri, Asl** e il controllo fiscale sono stati modificati a seguito dell'entrata in vigore del DM 2016/17, cd. Decreto Madia.

Dal 13 gennaio 2018, pertanto, entra in vigore il nuovo regolamento visite fiscali dipendenti pubblici che tiene conto del nuovo Polo Unico Inps, la verifica della reperibilità del lavoratore che può essere attivata fin "dal primo giorno, se l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative, a ridosso di festività, domenica o giorni di riposo, visite fiscali ripetute e nuove cause di esclusione.

Vediamo in dettaglio come sono cambiate e stanno per cambiare le regole per lo svolgimento delle fasce orarie delle **visite fiscali Inps** per gli addetti al controllo e per i **lavoratori assenti per malattia**.

## **Visite fiscali 2018: novità**

**Il datore di lavoro ha diritto a richiedere l'attivazione del servizio di controllo medico fiscale** nei confronti dei suoi dipendenti sin dal primo giorno di malattia, al fine di verificare lo stato di salute dei propri dipendenti.

La visita fiscale, quindi, può scattare sia su richiesta del datore che direttamente dall'Inps, a partire dal primo giorno e anche durante le giornate festive e prefestive come il sabato e la domenica ma anche nelle giornate di riposo infrasettimanale conseguenti all'effettuazione di turni o servizi, nonché in quelle di permesso o di licenza concesse.

**Il datore di lavoro mediante i servizi online dell'Inps richiede la visita fiscale e dispone, pertanto, il controllo medico fiscale del suo dipendente.**

## **Unico visita fiscale**

**Visite fiscali 2018 orari malattia per dipendenti privati, pubblici, docenti, insegnanti, aziende private, militari, carabinieri, Asl** e il controllo fiscale sono stati modificati a seguito dell'entrata in vigore del DM 2016/17, cd. Decreto Madia.

Dal 13 gennaio 2018, pertanto, entra in vigore il nuovo regolamento visite fiscali dipendenti pubblici che tiene conto del nuovo Polo Unico Inps, la verifica della reperibilità del lavoratore che può essere attivata fin "dal primo giorno, se l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative, a ridosso di festività, domenica o giorni di riposo, visite fiscali ripetute e nuove cause di esclusione.

Vediamo in dettaglio come sono cambiate e stanno per cambiare le regole per lo svolgimento delle fasce orarie delle **visite fiscali Inps** per gli addetti al controllo e per i **lavoratori assenti per malattia**.

## Visite fiscali 2018: novità

**Il datore di lavoro ha diritto a richiedere l'attivazione del servizio di controllo medico fiscale** nei confronti dei suoi dipendenti sin dal primo giorno di malattia, al fine di verificare lo stato di salute dei propri dipendenti.

La visita fiscale, quindi, può scattare sia su richiesta del datore che direttamente dall'Inps, a partire dal primo giorno e anche durante le giornate festive e prefestive come il sabato e la domenica ma anche nelle giornate di riposo infrasettimanale conseguenti all'effettuazione di turni o servizi, nonché in quelle di permesso o di licenza concesse.

**Il datore di lavoro mediante i servizi online dell'Inps richiede la visita fiscale e dispone, pertanto, il controllo medico fiscale del suo dipendente.**

Al termine della procedura di richiesta, il sistema, rilascia il numero di protocollo attraverso il quale il richiedente può conoscere in qualsiasi momento e in tempo reale, lo stato di avanzamento del controllo fino all'esito finale dell'accertamento. Importante: se un tempo il controllo poteva essere richiesto per motivi di fattibilità, solo un paio di giorni dopo la dichiarazione dell'evento morboso da parte del lavoratore, oggi, è attivabile immediatamente è quindi possibile che il lavoratore possa ricevere già nel primo giorno di assenza documentata dal certificato medico.

**Visite fiscali 2018 novità:** a seguito del rinnovo dei contratti statali contenuta nella riforma Madia e nel nuovo Testo Unico del Pubblico Impiego, dal 13 gennaio 2018, entrano in vigore importanti novità circa le **nuove regole Inps per le visite fiscali dipendenti pubblici 2018:**

- Introduzione del nuovo [Polo Unico Inps](#) per la visita fiscale sia per gli statali che i privati in malattia.
- Modifica degli [orari visite fiscali](#) per i pubblici e privati. Attualmente le ore sono 7 per il Pubblico impiego e 4 per i dipendenti privati ma dovrebbero essere portati a 7 per tutti. Tale novità, è saltata per cui non sarà possibile, almeno per il 2018, armonizzare le fasce orarie delle visite fiscali per tutti i lavoratori.
- Riduzione probabile delle ore di reperibilità della visita fiscale ma più controlli, infatti, in base al nuovo decreto correttivo della Riforma Madia in arrivo nei prossimi mesi, al fine di limitare le assenze dei cd. furbetti della malattia del fine settimana, l'Inps e l'Amministrazione, potranno eseguire più visite fiscali nel corso dello stesso periodo di assenza indicato sul certificato medico fiscale. Anche questa novità è saltata.
- Nuove regole per le assenze durante gli orari visite fiscali, esami e visite specialistiche o altro accertamento medico.
- Ai [medici fiscali Polo unico più soldi in busta paga](#) a chi farà più visite e controlli e a chi beccherà più assenteisti e furbetti della malattia.
- [Visite fiscali ripetute](#) anche nei confronti dei dipendenti pubblici che hanno già ricevuto il controllo medico fiscale per lo stesso evento di malattia.

## Visite fiscali orari 2018: privati e dipendenti pubblici

Gli **orari visite fiscali 2018** per i privati e dipendenti pubblici, attualmente vigenti sono:

<b>Visite fiscali orari 2018:</b>	<b>Mattina</b>	<b>Pomeriggio</b>
Orari visite fiscali Privati 2018:	dalle ore 10:00 alle ore 12:00	dalle ore 17:00 alle ore 19:00
Orari visite fiscali Dipendenti Pubblici 2018:	dalle ore 9:00 alle ore 13:00	dalle ore 15:00 alle ore 18:00

## Visite fiscali 2018 orari dipendenti pubblici:

Gli **orari visite fiscali 2018 dipendenti pubblici** sono fasce di reperibilità obbligatoria che i lavoratori del Pubblico Impiego assenti per malattia devono rispettare al fine di consentire il controllo da parte della ASL e dell'Amministrazione Pubblica.

Il lavoratore che esce di casa, non rispettando gli obblighi di reperibilità, può incorrere in sanzioni e/o i provvedimenti disciplinari se non giustifica mediante prove certe e documentabili, certificato medico ed il motivo per cui ci si assenta. L'obbligo di reperibilità si ricorda, è previsto anche nei giorni non lavorativi e festivi e ne sono esclusi solo per patologie gravi che richiedono terapie salvavita, malattie per le quali è riconosciuta la causa di servizio e dagli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.

**Visite fiscali 2018 orari dipendenti pubblici:** per gli Statali, Scuola, Insegnanti, Militari, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Asl, Enti Locali, le fasce sono:

- **dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.**
- Tali fasce di reperibilità malattia, durante la visita fiscale vanno rispettate sin dal primo giorno e soprattutto anche il sabato e domenica, festivi, Natale e Capodanno, Pasqua e feste patronali.

## Casi di esclusione dall'obbligo di reperibilità malattia:

Prima del decreto Madia, i dipendenti pubblici, potevano beneficiare dell'esenzione dall'**obbligo reperibilità visite fiscali dei lavoratori pubblici**, se ricorrevano una delle seguenti cause:

- Patologie gravi che richiedono terapie salvavita.
- Infortunio sul lavoro Inail;
- Malattia professionale INAIL, per le quali è stata riconosciuta la Causa di Servizio.
- Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
- Visita fiscale già ricevuta.

**Dal 13 gennaio 2018**, per effetto del **decreto Madia**, cambia la normativa su [chi è escluso dall'obbligo delle visite fiscali](#):

**Il nuovo art. 4 del DM 206/17**, prevede infatti che sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità, i dipendenti pubblici, per i quali l'**assenza è riconducibile** ad una delle seguenti **cause di esclusione**:

- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- [causa di servizio](#) riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto: la novità riguarda il riferimento ad una norma ed a tabelle specifiche. Per leggere il decreto: [Tabella causa di servizio esclusione visite fiscali](#).
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di *invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%*: la novità introdotta riguarda solo la precisazione che la percentuale minima di invalidità che dà diritto all'esenzione dalle visite fiscali, è un'invalidità pari o superiore al 67%.

## **Visite fiscali 2018 orari privati:**

**Le fasce orarie malattia per effettuare i controlli per la visita fiscale privati sono:**

- **dalle 10:00 alle 12:00;**
- **dalle 17:00 alle 19:00.**
- si ricorda che tali orari malattia vanno rispettati sin dal primo giorno indicato sul certificato medico e soprattutto anche il sabato e domenica, festivi, Natale e Capodanno, Pasqua e feste patronali.

Il lavoratore privato assente durante gli orari visite fiscali 2018, può ricevere il controllo medico fiscale.

Pertanto, il lavoratore, è obbligato a farsi trovare presso il suo domicilio o altro indirizzo comunicato sul documento medico all'inizio dell'evento morboso, per far eseguire la visita fiscale durante le fasce.

L'obbligo di reperibilità è previsto anche nei giorni non lavorativi e festivi quindi anche il giorno di **Natale, Capodanno, Pasqua** e le feste patronali, nei giorni di **riposo** se l'evento morboso cade prima o dopo tali giornate, fatta eccezione per i casi di esenzione alla reperibilità per il settore privato.

Vediamo quindi **chi è esonerato dall'obbligo di reperibilità malattia** alla luce delle novità introdotte dal nuovo **DM 2016/17 cd. decreto Madia**, visto che dal 13 gennaio 2018, è entrato in vigore il nuovo regolamento [visite fiscali dipendenti pubblici 2018](#).

## **Chi è escluso dall'obbligo della visita fiscale?**

Innanzitutto, è bene fare subito una precisazione, la possibilità di **esclusione dall'obbligo di reperibilità durante gli orari della visita fiscale** fino al 2015 appannaggio dei soli dipendenti pubblici, in presenza ovviamente di specifiche cause e motivazioni.

In data 24 settembre 2015, è poi entrato in vigore il decreto attuativo Jobs Act 151/2015 pubblicato in GU, grazie al quale, il Governo ha previsto l'ipotesi per cui le cause di esclusione possano essere estese anche ai lavoratori dipendenti privati. Tale ipotesi di [esonero reperibilità malattia dipendenti privati](#), è stata poi effettivamente approvata ed entrata in vigore.

Ora però per i dipendenti pubblici arriva una novità, le **nuove cause di esclusione dalla visita fiscale 2018** a partire dall'entrata in vigore del decreto Madia e del nuovo regolamento sulle visite fiscali dei dipendenti pubblici. A partire da tale data il decreto ministeriale 206/2009 è abrogato ed al suo posto entra in vigore il DM 206/2017 che introduce una nuova formulazione circa le **cause di esclusione** dall'obbligo sia di rispettare le fasce di [reperibilità malattia durante gli orari della visita fiscale 2018](#) che della possibilità di essere sottoposti a controllo medico fiscale da parte dell'Amministrazione e del Polo Unico Inps.

## **Dipendente privato escluso dall'obbligo reperibilità:**

**Dipendente privato escluso da obbligo reperibilità visita fiscale:** grazie all'entrata in vigore dell'articolo 25 del decreto legge 151/2015 cd. *Esenzioni dalla reperibilità* e di altri decreti che sono stati novellati, modificati e convertiti, è stata prevista dal legislatore, una nuova disposizione, al fine di stabilire le **cause di esenzione dall'obbligo di reperibilità per i lavoratori dipendenti privati**.

Con la pubblicazione del decreto del Ministero del lavoro e del Ministero della salute, in GU n. 16 del 21 gennaio 2016, delle Integrazioni e modificazione al decreto 15 luglio 1986, riguardante le modalità di espletamento delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'INPS, sono state fissate le seguenti cause esclusione delle fasce di reperibilità per il settore privato 10/12 e 17/19, per tutti i lavoratori dipendenti privati, la cui causa di malattia sia connessa a:

**Patologie gravi che richiedono terapie salvavita;**

**Stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.**

Sono esclusi dalla nuova disposizione i lavoratori iscritti alla gestione separata.

## **Quando, cause e motivi di esclusione dipendenti pubblici:**

La vecchia formulazione del DM del 2019, **ha escluso dall'obbligo della visita fiscale e quindi dall'obbligo di reperibilità i soli dipendenti pubblici** per i quali l'assenza dal posto di lavoro sia determinata da una serie di cause e motivi tali da non dover rispettare alcun obbligo di orari.

Le cause e motivi che determinano l'esclusione dalla visita fiscale, ante decreto Madia, erano:

- patologie gravi che richiedono terapie salvavita.
- infortuni sul lavoro.
- malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio.
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Il decreto ha inoltre escluso dal predetto obbligo di reperibilità anche i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato medico. **Dal 2018**, o meglio dal 13 gennaio 2018, entra in vigore la **nuova formulazione della cause di esclusione dipendenti pubblici 2018**:

**In base al nuovo art. 4 del DM 206/17:**

Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'**assenza è riconducibile** ad una delle seguenti cause di esclusione:

- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- **causa di servizio** riconosciuta che abbia dato luogo all'**ascrivibilità della menomazione unica o plurima** alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto: la novità riguarda il riferimento ad una norma ed a tabelle specifiche. Per leggere il decreto: [Tabella causa di servizio 2018 esclusione visite fiscali](#).
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di *invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%*: la novità introdotta riguarda solo la precisazione che la percentuale minima di invalidità che dà diritto all'esenzione dalle visite fiscali, è un'invalidità pari o superiore al 67%.

Per cui nelle **patologie gravi** che richiedono **terapie salvavita**, rientrano malattia molto gravi come per esempio tumori con terapie chemioterapiche o dialisi per il malfunzionamento dei reni, per **malattie professionali INAIL** già accertate dall'amministrazione e comprovate dall'istituto come malattia causa di servizio.

Riassumendo, le **esclusioni dall'obbligo di reperibilità per la visita fiscale**, vi sono solo se la malattia è connessa ad una delle condizioni sopra elencate e solo se l'amministrazione si già in possesso della documentazione formale sanitaria che certifichi la patologia che causa l'esclusione dal suddetto obbligo, pertanto, nel caso in cui il dipendente che rientra nel regime di esenzione non fosse trovato presso il proprio domicilio in occasione della visita fiscale, non andrebbe incontro a responsabilità e all'applicazione di alcuna sanzioni.

Dal 2018, l'**infortunio sul lavoro INAIL**, non rientra più tra le cause di esclusione.

## **Come fare per farsi riconoscere l'esonero dalle visite fiscali?**

**Il dipendente ammalato che rientra in una delle cause che determinano l'esclusione dagli obblighi di reperibilità malattia durante gli orari delle visite**

**fiscali** e dell'invio stesso del medico del Polo Unico INPS per effettuare la visita fiscale, deve presentare una serie di **documenti** per far scattare tale esclusione, Infatti solo la presentazione all'amministrazione e quindi al datore di lavoro, della documentazione sanitaria ASL comprovante l'esistenza delle cause di esenzione, può escludere il dipendente ammalato dai suddetti obblighi.

La documentazione medica sanitaria, deve essere accompagnata dal certificato medico di malattia che giustifichi l'assenza dal lavoro del dipendente, nel quale deve essere indicata la causa di esenzione, la patologia che rientra nel regime di esclusione dell'obbligo di reperibilità degli orari della visite fiscali e dalla visita stessa.

## **Esclusione a causa di malattie professionali: abolita!**

**Tra le cause che non determinano più l'esclusione dall'obbligo degli orari visite fiscali**, troviamo la **Malattia professionale INAIL** che si distingue in malattie tabellate e non tabellate.

Le malattie professionali tabellate sono indicate in due tabelle una per l'industria e una per l'agricoltura in base a quanto previsto dal D.M. del 27 Aprile 2004, che ha sostituito il precedente D.M. del 18 Aprile 1973.

Nell'**elenco delle malattie professionali INAIL tabellate** sono indicate in 3 liste:

- Lista 1: malattia professionale INAIL la cui origine lavorativa è di elevata probabilità come per esempio i disturbi causati dalle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, del tratto lombare e l'ernia discale lombare per a causa di continui movimenti ripetuti durante il turno lavorativo, sindromi da sovraccarico per la spalla e gomito e del polso-mano e di arti inferiori, borsite, Tunnel Carpale.
- Lista 2: malattia professionale INAIL la cui origine lavorativa è di limitata probabilità, come per esempio sindromi da sovraccarico dell'arto superiore per micro-traumi o posture incongrue degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del turno lavorativo, tendiniti e ernia discale lombare in lavoratori esposti a vibrazioni trasmesse al corpo intero per le attività di guida di automezzi pesanti e conduzione di mezzi meccanici
- Lista 3: malattia professionale INAIL la cui origine lavorativa è possibile, come per esempio la sindrome dello stretto toracico (esclusa la forma vascolare) e il Morbo di Dupuytren relativi ad esposizione a microtraumi e posture incongrue degli arti superiori per le attività eseguite con ritmi continuativi e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno lavorativo.

Tabelle delle Malattie Professionale allegate al D.M. del 27 aprile 2004, con le liste I, II e III. Le Malattie professionali "Non tabellate" INAIL, sono invece quelle malattie che determinano sempre una malattia causa di servizio, che non rientrano in quelle tabellate dall'INAIL e per questo motivo, il dipendente deve dimostrare la causa ed effetto della malattia con il lavoro.

## **Esclusione per infortunio sul lavoro: abilito!**

La malattia connessa ad un **infortunio sul lavoro**, non rientra dal 13 gennaio 2018 tra le cause che determinano l'esclusione dall'**obbligo reperibilità orari visite fiscali 2018**.

L'infortunio sul lavoro, non è altro che un incidente occorso al lavoratore e al dipendente durante l'orario di lavoro o durante il tragitto casa-lavoro il cd. infortunio in itinere

Nell'infortunio sul lavoro occorso al dipendente, rientrano tutti gli incidenti causati da agenti aggressivi esterni tali da provocare danneggiamenti all'integrità psico fisica del lavoratore come ad esempio sostanze tossiche, sforzi muscolari eccessivi o virus, eventi che possono danneggiare la

salute del lavoratore durante lo svolgimento della sua attività lavorativa durante l'orario di lavoro, o incidenti anche direttamente causati dal lavoratore stesso per negligenza, imprudenza o incidenti durante il tragitto di andata e ritorno tra casa e posto di lavoro, il cd. infortunio in itinere.

## **Esclusione visite fiscali per terapie salvavita:**

Le **terapie salvavita che escludono il lavoratore dall'obbligo della visita fiscale**, sono ad esempio le terapie di emodialisi, chemioterapia, riabilitative per i lavoratori affetti da AIDS ecc. L'elenco completo delle terapie salvavita che consentono al dipendente di essere escluso dall'obbligo di rispettare gli orari delle visite fiscali sono indicate nell'art. 10 del decreto Legge 15.9.2000.

Tale articolo, sottolinea anche che i giorni di malattia oggetto di esclusione dall'obbligo di reperibilità durante le fasce orarie della visita fiscale, sono solo i giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital, necessari a far sottoporre il dipendente affetto da grave patologia, alle terapie salvavita o altre ad esse assimilabili. Quindi, non una qualunque patologia seppur grave e con ricovero ospedaliero. Nel caso in cui, la malattia sia dovuta a stati patologici che non riguardano la terapia salvavita, la giornata di assenza va certificata con l'invio telematico del certificato medico rilasciato dal medico curante, ASL o altra struttura convenzionata.

## **Esclusione visita fiscale per Stati patologici connessi a invalidità riconosciuta:**

Negli stati patologici connessi a invalidità riconosciuta che escludono il dipendente dall'obbligo di reperibilità delle visite fiscali, rientrano tutte le menomazioni congenite o acquisite, anche di carattere progressivo, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionale, che abbiano una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore a 1/3, sordomuti o ciechi civili ecc. Ricordiamo che per effetto del decreto Madia, sono state uniformate le percentuali di invalidità per essere esclusi dalle visite fiscali, pertanto, dal 13 gennaio 2018, la percentuale che ne dà diritto è pari o superiore al 67% sia per i dipendenti pubblici che privati.

**L'elenco stati patologici invalidità INPS senza obbligo visite fiscali** e dal rispettare le fasce per la visita medica di controllo da parte del datore di lavoro o INPS sono ad esempio:

- Insufficienza cardiaca;
- Insufficienza respiratoria in trattamento continuo di ossigenoterapia o ventilazione meccanica;
- Perdita delle funzionalità renali;
- Perdita delle funzioni degli arti superiori o degli arti inferiori;
- Menomazioni dell'apparato osteo-articolare con la perdita o gravi limitazioni funzionali;
- Epatopatie;
- Patologia oncologica;
- Patologie e sindromi neurologiche;
- Malattie genetiche e/o congenite;
- Malattie mentali;
- Deficit totale dell'udito.